



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/524/11/111/20/3 del 17/01/2011



OGGETTO: Tachigrafo digitale.

Problematiche concernenti l'assenza di sigilli nella parte
posteriore dell'apparecchiatura.

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA

Con la nota n. 300/A/11949/10/111/20/3 del 2 settembre 2010 allegata in copia per il C.A.P.S. di Cesena, questo Ufficio in seguito ad alcune segnalazioni delle Autorità diplomatiche francesi in ordine a sanzioni amministrative irrogate in Italia ad autotrasportatori di quel paese per l'assenza del sigillo nella parte posteriore del tachigrafo digitale, aveva diramato disposizioni operative che, tenendo conto del parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitavano tale obbligo ai vettori italiani in circolazione in Italia.

Ulteriori approfondimenti della questione, sollecitati dalla Commissione Europea per evitare indebite discriminazioni nei confronti degli autotrasportatori italiani, hanno portato il Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione XV – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, organo competente per quanto riguarda l'omologazione dei modelli di apparecchiature, controllo e verifica degli stessi e dell'apposizione dei sigilli, ad intervenire sulla questione.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Con la circolare n. 0178628 del 30.11.2010 che si allega in copia, tale Ufficio fornisce istruzioni circa la corretta applicazione dei sigilli sugli apparati tachigrafici analogici e digitali, alla luce del succedersi nel tempo di Regolamenti comunitari specifici per questi ultimi, confermando che anche per i veicoli commerciali italiani muniti di tachigrafo digitale in circolazione in Italia non vige alcuna prescrizione circa la presenza di sigilli e gabbie di contenimento della cavetteria posta nella parte posteriore del tachigrafo digitale.

Atteso quanto esposto si prega di sensibilizzare il personale operante ad astenersi sempre dai controlli sulle apparecchiature tachigrafiche digitali nella parte posteriore significando che dovranno essere oggetto di controllo solo la presenza del sigillo nella parte anteriore nonché la presenza del marchio di omologazione dell'apparecchiatura.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Sgalla



RF/aV





Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0178628 - 30/11/2010 - USCITA

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 17/01/2011

Prot. 300/A/523/11/111/20/3



183078



AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO

STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

DIVISIONE 5

VIA GIUSEPPE CARACI, 36

00157 ROMA (RM)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,

FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

SERVIZIO POLIZIA STRADALE

VIA TUSCOLANA, 1548

00173 ROMA (RM)

Oggetto: Apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada. Apposizione di sigilli.

Con nota prot. 81618 dell'11 ottobre u.s. pervenuta il 18 ottobre, codesto Ministero ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea che, con note del 5 e 26 agosto c.a., chiedeva conto delle sanzioni amministrative irrogate in Italia ad autotrasportatori francesi che erano stati trovati alla frontiera italiana "senza la presenza di un sigillo sul tachigrafo digitale".

Con successiva nota del 25 ottobre u.s. codesto Ministero ha ritenuto, pur in attesa di riscontro, di fornire elementi di risposta alla Rappresentanza Permanente in Italia presso l'Unione Europea che aveva manifestato perplessità circa un presunto aggravio per gli autotrasportatori italiani che sembrerebbero soggetti ad un obbligo aggiuntivo in materia di sigilli rispetto a quello previsto dai Regolamenti europei per tutti gli altri Paesi dell'Unione.

L'apposizione di sigilli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai Regolamenti Europei in materia di trasporto su strada, sarebbe incompatibile con le disposizioni di detti Regolamenti anche perché costituirebbe una discriminazione degli autotrasportatori italiani e potrebbe porli in difficoltà in occasione dei controlli su strada effettuati negli altri Paesi dell'Unione.

Via Antonio Bosio, 15 – 00161 Roma

fax +39 06 8414194

www.sviluppoeconomico.gov.it



Attualmente all'Amministrazione scrivente, non risulta alcuna segnalazione di difficoltà da parte di autotrasportatori italiani in occasione di controlli su strada effettuati all'estero.

E' comunque il caso di precisare che i soli sigilli apponibili agli apparecchi di controllo sono quelli previsti dal provvedimento di approvazione dei modelli di apparecchio di controllo.

Del resto, i Regolamenti europei sono direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione ed hanno prevalenza anche su eventuali norme nazionali eventualmente non conformi.

Si è comunque provveduto, con separata nota (n. 0173654 del 24/11/2010 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente), a sensibilizzare le Camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, affinché nell'ambito delle attività di vigilanza sulle officine e sui centri tecnici autorizzati ad effettuare interventi sugli apparecchi di controllo, richi amino l'attenzione sulla verifica zione dell'integrità e correttezza dei sigilli apposti e delle targhette di montaggio.

In ogni caso si ritiene utile segnalare che i sigilli, in sede di montaggio, sono posizionati con le modalità descritte nella scheda di omologazione dell'apparecchio di controllo e la loro efficacia fa parte delle procedure di omologazione.

In sede di controlli periodici l'integrità dei sigilli dell'apparecchio deve, poi, essere oggetto di specifico controllo.

Infine appare opportuno ricordare che il D.Lgs. 4 agosto 2008 n° 144 con il quale è stata data attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/22/CE del 15 marzo 2006, all'art. 6, comma 2, prevede che: *"Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo"*.

Con l'occasione, si conferma la disponibilità e l'opportunità di una più ampia collaborazione anche per pervenire a posizioni omogenee, ed evitare disguidi con le Autorità competenti di altri Stati dell'Unione Europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XV – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0173654 - 24/11/2010 - USCITA

A UNIONCAMERE
PIAZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

per conoscenza:

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ
DIVISIONE 5
VIA GIUSEPPE CARACI, 36
00157 ROMA (RM)

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
VIA TUSCOLANA, 1548
00173 ROMA (RM)

A CONFINDUSTRIA
VIALE DELL'ASTRONOMIA, 30
00144 ROMA (RM)

ALL'ANFIA
VIALE PASTEUR, 10
00144 ROMA (RM)

ALL'ANIE
VIALE LANCETTI, 43
20158 MILANO (MI)

ALL'UNRAE
VIA ABRUZZI, 25
00187 ROMA (RM)



Oggetto: **Controllo dei tachigrafi digitali in Italia.**

Con D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144, è stata data attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/22/CE del 15 marzo 2006 ed è stato individuato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti quale autorità competente a svolgere le funzioni di coordinamento tra le Autorità nazionali che, a vario titolo, hanno competenze nel settore dei trasporti su strada.

Il suddetto Ministero svolge, quindi, funzioni di autorità capofila nei rapporti con le competenti amministrazioni statali italiane, la Commissione europea e gli altri Stati dell'Unione.

Nella suddetta funzione si è, di recente, occupato dell'esame e soluzione dei reclami delle Autorità diplomatiche francesi che avevano segnalato l'irregolarità di sanzioni amministrative irrogate ad autotrasportatori francesi trovati sul territorio italiano senza la presenza, sul tachigrafo digitale, di alcuni sigilli ritenuti erroneamente necessari in aggiunta a quelli prescritti.

In particolare la Commissione ha evidenziato che: *"...Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno, l'imposizione di sigilli di questo tipo oltrepassa gli obblighi previsti dal regolamento comunitario n. 3821/85, ed il fatto che i veicoli italiani siano obbligati ad avere un sigillo aggiuntivo per i tachigrafi digitali può rendere difficoltosi i controlli su strada effettuati in altri Stati Membri."*

Al fine di superare la suddetta problematica, è stato interessato il Ministero dell'Interno che, nell'ambito delle proprie competenze nel settore dei trasporti su strada, ha diramato ai compartimenti della Polizia Stradale, una nota di istruzioni (nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Stradale, prot. n. 300/A/11949/10/111/20/3 del 02/09/2010 – con cui si è chiarito che l'obbligo dei sigilli aggiuntivi *"...è attualmente vigente solo in Italia solo per i veicoli italiani che in sede di revisione periodica debbono esibire l'attestazione di avvenuta revisione annuale del tachigrafo da parte delle officine autorizzate che, a garanzia che non siano state effettuate manomissioni successive, appongono sigilli sui tachigrafi anche nella parte posteriore."*) il cui contenuto ha però sollevato nuove e diverse perplessità nella Commissione, per il timore che l'interpretazione, ivi sostenuta, possa comportare una discriminazione degli autotrasportatori italiani i quali, nel caso in cui ci si conformasse alle istruzioni impartite, potrebbero trovarsi esposti alla applicazione di sanzioni in altri Stati dell'Unione.

La predetta circolare, infatti, manteneva la previsione di tali sigilli aggiuntivi solo per i veicoli italiani.

Premesso che questo Ministero ritiene condivisibile il timore espresso dalla Commissione, e che anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nota della Direzione Generale per il trasporto stradale prot. n. 85618 del 25/10/2010) si è espresso in tal senso nella propria funzione di coordinamento, si richiama l'attenzione di tutti i destinatari della presente nota, sulla circostanza che gli apparecchi di controllo sono, a tutti gli effetti, apparecchi di misura e, in



quanto tali, rientrano nella competenza del Ministero dello Sviluppo Economico sia per quanto riguarda l'eventuale omologazione di modelli sia per quanto attiene l'eventuale iniziativa di istruzioni per il controllo e la verifica, presso le officine e i centri tecnici all'uopo autorizzati, anche relativa all'eventuale apposizione e verifica dei sigilli prescritti.

Appare opportuno precisare che, sebbene gli apparecchi di controllo, attualmente in commercio, siano esclusivamente quelli digitali, atteso che a far data dal 1° maggio 2006 (cfr. art. 2 del Reg. (CE) 2135/98 come modificato dall'art. 27 del Reg. (CE) 561/2006) sussiste il divieto di installare o sostituire apparecchi analogici, una parte ancora consistente degli automezzi in circolazione sono dotati di tachigrafo analogico installato prima che divenisse operante il divieto.

Naturalmente, considerate le notevoli differenze esistenti tra le due tipologie di apparecchi, diversa è la funzione dei sigilli e, conseguentemente, la prescrizione di quelli ammissibili nell'uno o nell'altro caso.

Pertanto, devono essere distinte, in occasione dei controlli, le due diverse tipologie.

Gli apparecchi di controllo analogici, i cui modelli sono stati approvati conformemente alle prescrizioni del Regolamento 3821/85 del 20/12/1985, all'All. I, cap. V, punto 4, presentano i sigilli, previsti dal relativo provvedimento di approvazione, conformi alle disposizioni del suddetto Regolamento che prevede:

"I seguenti elementi devono essere sigillati:

- a) la targhetta di montaggio, meno che sia applicata in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni;*
- b) le parti estreme del collegamento tra l'apparecchio di controllo vero e proprio e il veicolo;*
- c) l'adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito;*
- d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte;*
- e) i collegamenti dell'adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio;*
- f) gli involucri di cui al capitolo III lettera a), punto 7.2;*
- g) eventuali elementi di protezione che diano accesso ai dispositivi di adattamento della costante dell'apparecchio di controllo al coefficiente caratteristico del veicolo;"*

e' altresì prescritta, sia in fase di montaggio che in occasione di verifiche e controlli, *"la verifica dell'integrità dei sigilli dell'apparecchio e degli altri elementi di montaggio"*.

Riguardo gli apparecchi di controllo digitali la stessa Commissione Europea, riconosce come siano dotati di maggiore sicurezza rispetto a quelli analogici e, quindi, ne ipotizza una maggiore facilità di individuazione di "minaccia e tentativi di minaccia al sistema".

Conseguentemente, nei Regolamenti 2135/98 del 24/09/1998 e 1360/2002 del 13/06/2002, si prescrive che debba essere sigillato, in sede di montaggio dell'apparecchio,



“qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili e la targhetta di montaggio a meno che sia posta in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni”.

Anche per gli apparecchi di controllo digitali è inoltre prescritta la verifica *“dell'integrità dei sigilli dell'apparecchio”* e *“degli altri elementi dell'impianto”* in occasione delle verifiche periodiche.

Appare chiaro che non sarebbe possibile, attesa la natura regolamentare delle norme europee, l'emanazione di norme nazionali diverse e più restrittive che introdurrebbero una discriminazione penalizzante per gli autotrasportatori di un Paese rispetto a quelli di altri Stati.

Detto principio risulta, peraltro, anche esplicitato nel D. Lgs. 144/2008 il quale all'art. 6, comma 2, espressamente dispone che: *“Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione può essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo”.*

Considerato che tutti i modelli di apparecchi di controllo, allo stato in commercio, risultano omologati con provvedimenti adottati in vari Stati europei e che *“in ogni caso sulla scheda di omologazione deve essere menzionata l'apposizione di sigilli e la loro efficacia dovrà far parte delle procedure di omologazione”*, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento 2135/98, si sottolinea l'importanza di accertarsi in occasione dei controlli, anche della presenza del marchio di omologazione sull'apparecchio di controllo.

Rimozione dei sigilli

I sigilli dell'apparecchio di controllo, sia analogico che digitale, possono essere tolti:

- in caso di emergenza, oppure
- per installare, regolare o riparare un limitatore di velocità o qualsiasi altro dispositivo inteso ad aumentare la sicurezza stradale;

a condizione che l'apparecchio di controllo continui a funzionare correttamente.

In tali casi l'apparecchio di controllo deve essere **“risigillato da un montatore o da una officina autorizzati immediatamente dopo l'installazione del limitatore di velocità o di un altro dispositivo inteso a migliorare la sicurezza stradale”.**

Ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto tenuta a disposizione dell'Autorità competente (cfr. Reg. 3821/85 – 2135/98 – 1360/02).

A tal proposito la Commissione europea ha adottato in data 23/01/2009, una apposita Raccomandazione (G.U. n° L 021 del 24/01/2009 pagg. 0087-0099) nella quale individua nelle officine e nei montatori di apparecchi di controllo “un anello fondamentale nella catena della



sicurezza del sistema del tachigrafo, indipendentemente dal fatto che si tratta di apparecchiature analogiche o digitali” ponendo l’accento sulla necessità di richiamare l’attenzione sui rispettivi doveri e responsabilità con particolare riguardo alla consapevolezza del ruolo che essi ricoprono nel contesto della sicurezza generale del sistema.

E’ quindi necessario che le Camere di Commercio, sia in fase di istruttoria preliminare al rilascio dell’autorizzazione che nell’esercizio della successiva attività di vigilanza, pongano particolare cura nel richiamare l’attenzione dei responsabili dei centri tecnici e delle officine sulla verifica della presenza dei sigilli, della targhetta segnaletica del produttore e della targhetta di montaggio.

E’ anche opportuno ricordare che ispezionare e risigillare il sistema del tachigrafo equivale a confermare non solo che il sistema è sicuro e perfettamente funzionante ma anche che non è collegato ad alcun dispositivo di manipolazione.

Ugualmente opportuno è il richiamo alle gravi infrazioni che potrebbero essere commesse da officine e centri tecnici che dovessero risigillare un sistema tachigrafico senza prima rimuovere eventuali dispositivi di manipolazione e che tali infrazioni compromettono l’autorizzazione poiché fanno venire meno l’affidabilità di chi abbia eventualmente posto in essere comportamenti pregiudizievoli.

Si invita Unioncamere a diramare la presente nota a tutte le Camere di Commercio che nell’ambito dell’attività di vigilanza vorranno sensibilizzare officine e centri tecnici alla corretta esecuzione degli interventi anche in materia di sigilli, richiamando la responsabilità e i doveri che loro incombono nell’esecuzione delle verifiche e i controlli dei tachigrafi.

Si invitano, inoltre, le Associazioni di categoria in indirizzo, di voler sensibilizzare le imprese costruttrici al puntuale rispetto delle prescrizioni vigenti in materia, nei termini ora meglio descritti dalla presente nota.

Infine si fa presente al Ministero dell’Interno l’opportunità di rivedere le istruzioni impartite ai compartimenti di Polizia Stradale in materia di tachigrafi digitali con la citata nota del 2 settembre 2010 alla luce delle considerazioni svolte dalla Commissione europea circa il divieto di imposizione di sigilli aggiuntivi e non consentiti, al fine di evitare di oltrepassare gli obblighi previsti dalle norme comunitarie e riformulare le dette istruzioni alla luce delle suestese argomentazioni e si fa presente che, al riguardo, potrà essere fornita, nell’ambito delle competenze di questa Amministrazione ogni utile collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)